



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1041/2024 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.04.2026 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022,

tra

Parte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del suo procuratore speciale, con sede in Altino (CH) alla Via Nazionale n. 92, nonché il Parte_2
[...] c.f. P.IVA_2), in persona dei suoi Curatori Dott. Parte_3 e Dott. Parte_4 , con sede in Ancona, Vicolo Papis n. 8 ed elettivamente domiciliate in Ancona, P.zza del Plebiscito n. 2, presso lo studio dell'Avv. Saverio Sabatini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello

appellante

e

Controparte_1 (c.f. P.IVA_3), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Ancona alla Via E. Mattei n. 14 e quivi elettivamente domiciliata alla Via Villafranca n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bortoluzzi e Giorgio Filippi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

appellata

Oggetto: risoluzione del contratto di appalto – opponibilità della clausola compromissoria al

fallimento dell'appaltatore, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 1517/2024 in data 8/9.09.2024 resa dal Tribunale di Ancona

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1571/2024 in data 8/9.09.2024 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da *Controparte_1*

[...] nei confronti di *Parte_1* e del *Parte_2*

[...] al fine di sentir dichiarare la revoca del d.i. opposto dell'importo di €.276.921,50 oltre accessori, emesso a titolo di corrispettivo per la realizzazione e installazione di impianti elettrici su quattro natanti commissionati dagli opposenti, che hanno eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria, non potendo il curatore avvalersi dei contratti di cui ha deciso lo scioglimento ex art. 72 L.F., l'incompetenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 18 presente in tutti i contratti, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di *Parte_1* e, nel merito, l'infondatezza della richiesta di pagamento, ritenuta opponibile anche alla curatela fallimentare dell'originario contraente *in bonis CP_2*, incorporato da *Parte_1* l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad arbitri, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato *Parte_1* e *Parte_2*

[...] in solido tra loro, alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite.

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello *Parte_1* e *Parte_2*

[...] sostenendo che lo scioglimento dei contratti di appalto disposto dal curatore ex art. 72 L.F. ha comportato l'estinzione dell'intero rapporto contrattuale e, con esso, il venir meno della clausola compromissoria in esso prevista, in quanto meramente accessoria e priva di autonoma sopravvivenza, dunque inopponibile alla curatela nei casi di prosecuzione del rapporto, inoltre, lo scioglimento del contratto determina ex art. 83 bis L.F. il venir meno del fondamento stesso del potere degli arbitri, con conseguente impossibilità non solo di proseguire eventuali arbitrati già instaurati, ma anche di promuoverne di nuovi; gli appellanti sostengono, infine, l'inconferenza della giurisprudenza che riconosce l'opponibilità della clausola compromissoria al curatore, poiché riferita ai casi di subentro del curatore nel rapporto contrattuale, ipotesi diversa da quella in esame, caratterizzata invece dallo scioglimento del contratto; nel merito, sostengono che il credito azionato sia pienamente provato dai SAL approvati e mai validamente contestati dalla committente, con

conseguente diritto al pagamento delle somme dovute per lavori regolarmente eseguiti, deducendo la tardività, genericità e carenza probatoria delle contestazioni della committente, il cui inadempimento emerge dall'esame della documentazione contrattuale e contabile, quali S.A.L. e fatture emessi; in subordine, chiedono la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., in virtù della complessità e novità della questione giuridica, della presenza di precedenti contrasti interpretativi, nonché della necessità di plurimi giudizi e procedimenti arbitrali, quali elementi integranti le *“gravi ed eccezionali ragioni”* idonee a giustificare la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.

Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1 preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello, essendo la sentenza di primo grado impugnabile solo mediante regolamento necessario ex artt. 42 e 819 ter c.p.c. per aver deciso esclusivamente sulla competenza, né gli appellanti hanno inteso impugnare il solo capo relativo alla condanna alle spese di lite; parte appellata ha, nel merito, evidenziato l'infondatezza del gravame, atteso che non si discute della prosecuzione di un arbitrato già pendente, che diventa improcedibile dopo la dichiarazione di fallimento, ma della possibilità di avviarne uno nuovo per accertare un credito della massa, con erroneo richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite riferita agli opposti casi di azioni contro il fallito e di accertamento del passivo, mentre nel caso di specie il curatore ha agito per far valere crediti derivanti da contratti contenenti clausole arbitrali, con subentro nei contratti e quindi anche nella clausola compromissoria, non essendo possibile selezionare l'applicazione delle sole clausole a lui favorevoli; corretta è la condanna alle spese di lite, non trattandosi di questione nuova e complessa, tale da giustificare la compensazione, come preteso dagli appellanti, essendo stata già chiarita dalla giurisprudenza della Cassazione citata sia dal primo giudice che dalle stesse appellanti.

A seguito di ordinanza del 14.04.2026, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Va preliminarmente scrutinata l'eccezione d'inammissibilità del gravame formulata da parte appellata, sul presupposto che la sentenza di primo grado, avendo statuito esclusivamente sulla competenza, avrebbe dovuto essere impugnata mediante regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 819-ter c.p.c. L'eccezione non può essere condivisa.

La censura non coglie nel segno.

Reputa il Collegio l'evidenza di come parte appellante non si sia, in effetti, limitata a censurare la statuizione sulla competenza, ma abbia specificamente impugnato anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite, chiedendone, quantomeno in via subordinata, la riforma mediante compensazione e tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di

impugnazione esperibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, introdotto dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7.07.2005, n. 14301) e in epoca successiva costantemente ribadito (tra le altre, Cass. civ., sez. VI-3, 20.10.2017, n. 24946; Cass. civ., sez. III, 19.06.2019, n. 16498; Cass. civ., sez. II, 15.01.2021, n. 653), la sentenza che abbia pronunciato esclusivamente sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario dell'appello, sia quando la parte soccombente intenda censurare anche; o soltanto, il capo relativo alle spese, sia quando la parte vittoriosa sulla competenza contesti la relativa regolazione: in tali ipotesi, infatti, la statuizione sulle spese, pur accessoria, ha natura di decisione di merito e non attiene alla competenza, con la conseguenza che la sua impugnazione non può essere veicolata attraverso il regolamento di competenza, il quale presuppone una censura che investa unicamente la questione di competenza. Difettando tale presupposto, il rimedio speciale di cui all'art. 42 c.p.c. non è esperibile, dovendosi fare ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione, conseguendone che, nel caso di specie, l'appello proposto dall'appellante deve ritenersi ammissibile, avendo lo stesso investito anche il capo relativo alle spese del processo.

Accertata la piena ammissibilità del gravame e la competenza di questa Corte territoriale a conoscere della questione controversa, procedendo con l'esame dei motivi di gravame di parte appellante, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto opponibile alla curatela fallimentare la clausola compromissoria contenuta nei plurimi contratti di appalto, assumendo che lo scioglimento dei medesimi, esercitato dal curatore ai sensi dell'art. 72 L. Fall., ne avrebbe determinato la caducazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

La doglianza non merita accoglimento.

Osserva questa Corte territoriale che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il curatore fallimentare che agisca per il recupero di crediti già facenti capo al fallito esercita un diritto rinvenuto nel patrimonio di quest'ultimo, ponendosi nella medesima posizione sostanziale e processuale del debitore originario, da ciò derivandone che la controparte può opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del fallito, ivi compresa quella fondata sulla clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 10800/2015). Tale principio si inserisce in un più ampio orientamento che riconduce l'eccezione di compromesso nel novero delle eccezioni in senso proprio, rilevanti sul piano del merito e opponibili alla curatela (si veda Cass., sent. n. 16071/2024) e, pertanto, deve escludersi che lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 L.F. determini, di per sé, il venir meno della clausola compromissoria.

È infatti principio parimenti consolidato che la clausola compromissoria, pur inserita in un contratto, costituisce un negozio dotato di autonomia funzionale, destinato a regolare le modalità di risoluzione delle controversie tra le parti e che tale autonomia comporta la sua sopravvivenza anche in caso di

invalidità, inefficacia o scioglimento del contratto cui accede, salvo che sia specificamente investita da una causa di invalidità propria: in tal senso si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, affermando che la clausola compromissoria “*non ha natura accessoria, ma integra un contratto autonomo ad effetti processuali, destinato a sopravvivere alle vicende del rapporto sostanziale*” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Unite, sent. n. 4453/2016). Tale autonomia, peraltro, è stata ulteriormente valorizzata dalla giurisprudenza più recente, che ha riaffermato la persistente operatività della clausola compromissoria anche a fronte di contestazioni sulla sua validità o efficacia, devolute in via prioritaria alla cognizione arbitrale (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 26600/2024).

Né può sostenersi che l'autonomia della clausola sia assoluta, posto che la stessa giurisprudenza di legittimità ne ha individuato specifici limiti, quali l'ipotesi della cessazione del contratto per scadenza del termine, che può incidere sull'efficacia della clausola in relazione a controversie successive (cfr. Cass. civ., sent. n. 22077/2024) che, tuttavia, riguarda fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, nella quale vengono in rilievo diritti già sorti durante la vigenza del rapporto contrattuale.

Né può condurre a diverse conclusioni il richiamo operato di parte appellante all'art. 83 bis L.F., atteso che tale disposizione disciplina esclusivamente l'ipotesi dei procedimenti arbitrali già pendenti alla data del fallimento, stabilendone l'improcedibilità in caso di scioglimento del contratto e non incide, invero, sulla distinta questione della proponibilità di un nuovo arbitrato, che deve essere risolta alla luce dei principi generali in materia.

Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il divieto di far valere in sede arbitrale pretese creditorie nei confronti della massa fallimentare, in ragione della natura inderogabile del procedimento di accertamento del passivo, non si estende alle azioni promosse dalla curatela per il recupero di crediti del fallito, le quali possono essere devolute ad arbitrato ove assistite da valida clausola compromissoria (cfr. Corte Cass., Sez. Unite, sent. n. 4453/2016).

Nel caso di specie, risulta *ex actis* che l'azione è stata promossa dalla curatela fallimentare per il recupero di un credito derivante dai rapporti contrattuali intercorsi con la controparte e non già nei confronti della massa, per cui non viene in rilievo il principio di esclusività del procedimento di verifica del passivo.

Quanto, infine, al richiamo alla più recente Cass. Sez. Unite 5694/2023, osserva il Collegio che tale pronuncia, pur affermando l'improcedibilità del giudizio arbitrale pendente in caso di scioglimento del contratto, non ha inteso enunciare un principio generale di caducazione automatica della clausola compromissoria, né tantomeno escludere la proponibilità di nuove controversie arbitrali aventi ad oggetto diritti di credito della massa. La decisione citata si colloca, infatti, nel diverso ambito della disciplina degli arbitrati già instaurati e non appare idonea a superare il consolidato orientamento in ordine all'autonomia della clausola compromissoria e alla sua sopravvivenza alle vicende estintive del contratto principale.

Né possono, infine, rilevare eventuali iniziative giudiziali intraprese dalla parte, non integrando esse rinuncia alla clausola compromissoria, come diffusamente chiarito da Cass. civ. sent. n. 28303/2024, per cui nel caso specifico lo scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. non ha determinato la caducazione della clausola compromissoria, la quale resta opponibile alla curatela che agisca per il recupero di crediti del fallito.

Il quadro interpretativo sopra delineato trova, del resto, conferma anche nelle più recenti evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, che continuano a valorizzare la funzione autonoma della clausola compromissoria quale strumento di regolazione delle controversie tra le parti (v., *ex multis*, Cass. 2840/2025; Cass. 8911/2025).

Neppure meritevole di accoglimento è, infine, la richiesta degli appellanti di riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, mediante integrale o parziale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Giova ricordare che, nella legislazione processuale vigente, la compensazione delle spese processuali costituisce evenienza eccezionale, ammissibile soltanto nei casi di soccombenza reciproca ovvero in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali ragioni non possono essere individuate in modo generico nella mera complessità o controvertibilità della questione giuridica, occorrendo invece circostanze effettivamente idonee a giustificare una deroga al principio della soccombenza (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 2572/2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 14989/2005).

Ebbene, nel caso di specie difettano i presupposti per disporre la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite, in quanto deve *in primis* escludersi che la controversia involga una questione connotata da assoluta novità, atteso che il tema dell'efficacia della clausola compromissoria in presenza di procedure concorsuali era già da tempo governato da principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che ne hanno affermato l'autonomia rispetto al contratto principale e la conseguente sopravvivenza alle vicende estintive di quest'ultimo, nonché la distinzione tra azioni proponibili nei confronti della massa e azioni esercitate dalla curatela (cfr. Cass. Sez. Unite 4453/2016; Cass. Sez. Unite 10800/2015).

In secondo luogo, non è condivisibile l'assunto appellante secondo cui la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite Cass. Sez. Unite 5694/2023 avrebbe determinato un mutamento della giurisprudenza tale da giustificare la compensazione: detta decisione si colloca, infatti, nell'ambito della disciplina degli arbitrati pendenti e si limita ad affermarne l'improcedibilità in caso di scioglimento del contratto, senza incidere sul distinto profilo, di rilievo nel presente giudizio, della proponibilità di nuove controversie arbitrali aventi ad oggetto crediti della massa: essa, pertanto, non ha introdotto un principio innovativo idoneo a sovvertire il quadro interpretativo preesistente, ma si è inserita in un sistema già strutturato, senza alterarne i presupposti fondamentali.

Va, infine, considerato che parte appellante ha coltivato nel presente giudizio una tesi giuridica che, per quanto articolata, non può qualificarsi né innovativa, né fondata su un effettivo contrasto giurisprudenziale decisivo, risolvendosi piuttosto in una prospettazione interpretativa non accolta alla luce dei principi già consolidati e, a tenore della costante giurisprudenza di legittimità, la mera prospettazione di una soluzione giuridica poi disattesa non integra di per sé una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, permanendo in tal caso la regola generale della soccombenza (tra le altre, Cass. civ., sent. n. 11301/2019).

Alla luce delle considerazioni che precedono, non ricorrono nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio della soccombenza, per cui le spese di lite devono seguire la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in via solidale fra loro.

Alla luce di quanto considerato, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.

Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2

[...] avverso la sentenza n. 1517/2024 in data 8/9.09.2024 resa dal Tribunale di Ancona, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti in solido fra loro alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €12.045 (di cui €2.195 per studio controversia, €2.552 per fase introduttiva ed €7.298 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Autorizza la distrazione delle spese in favore degli Avv.ti Paolo Bortoluzzi e Giorgio Filippi, quali procuratori antistatari che ne hanno fatto formale richiesta ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.04.2026.

Il Presidente

dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Giudice Ausiliario Est.

dott.ssa Paola Damiani